



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

LICEO – TECNICO – PROFESSIONALE “M. LENTINI - A. EINSTEIN”

Tel.Fax 099.8867272 - 099.8862888

e-mail: taisoo600g@istruzione.it postacert: taisoo600g@pec.istruzione.it

sito web: <https://lentinieinstein-mottola.edu.it/>

C.F. 90002460732 – C.M. TAI500600G – C.U.U. UFXDQ4

Via P. Impastato, 1 – 74017 MOTTOLA (TA)

We prepare for

Cambridge

English Qualifications










BOZZA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Triennio 2021-2024

I.I.S.S. “LENTINI – EINSTEIN” – Mottola (TA)

Effetti economici per l'a.s. 2022/23

L'anno duemilaventitre, il mese di gennaio, il giorno ventitre in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, viene sottoscritto il contratto integrativo dell'I.I.S.S. “Lentini - Einstein” di Mottola tra

la delegazione di parte pubblica	Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonia LENTINO 
la RSU d'istituto	Giovinazzi Maria Addolorata per CGIL Scuola
	Salvi Grazia per UIL Scuola 
	Semeraro Anna per CISL 
i terminali associativi	
i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL	FLC CGIL   ASSUCOA 


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dell'istituzione scolastica, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto ha durata triennale, a partire dall'a.s. 2021/2022, per gli effetti normativi e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Il presente contratto dispiega i suoi effetti economici per l'anno scolastico 2022/2023.
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Clausole di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 del CCNL del 19/04/2018 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
5. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui al d.lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
6. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
7. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.



Contratto Integrativo d'Istituto "Lentini-Einstein" - pag. 2

TITOLO II DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

I modelli relazionali, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 2016/18, si realizzano attraverso i seguenti strumenti:


- a) informazione
- b) confronto
- c) contrattazione integrativa.

Art. 4 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 5 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.



4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 6 - Materie oggetto di contrattazione di istituto


1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L. 160/2019);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari;
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
4. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 7 - Albo sindacale e documentazione

1. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni plesso dell'amministrazione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. La bacheca è allestita in via permanente in prossimità dell'androne di accesso agli uffici e in una specifica sezione del sito della scuola.



Contratto Integrativo d'Istituto "Lentini-Einstein" - pag. 4

3. Alla cura dell'albo provvederanno la RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, anche elettronica.
5. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalla OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 8 - Assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. A seguito della emergenza epidemiologica, se specificatamente previsto a livello di D.P.C.M., le assemblee possono essere svolte solo in modalità telematica a distanza.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica.
7. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta e digitale, mediante adesione per mezzo della bacheca del registro elettronico, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
8. Il Dirigente Scolastico:
 - a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato

di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino, nonché la copertura dell'orario di ricevimento dell'utenza negli uffici. Pertanto, n. 4 unità di personale ausiliario (n. 2 al plesso "Einstein", n. 1 al plesso "Lentini" e n. 1 unità al plesso "Perasso") e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.

10. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 9 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di due giorni.

3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.


4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 10 - Referendum

La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale d'istituto.

La richiesta va rivolta al Dirigente, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.

Il Dirigente assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum, che non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.



TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


Art. 11 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 12 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;
6. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza, in ragione del rischio connesso con la diffusione del virus SARS Covid-19, anche grazie alla figura prevista del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria speciale di cui all'art. 83 del D.L. 34/2020;



Contratto Integrativo d'Istituto "Lentini-Einstein" - pag. 7

7. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie (D.P.C.M. del 3/11/2020, art. 5, comma 1, lettera d));
8. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
9. rispettare tutte le misure indicate nel "Protocollo per la sicurezza nelle scuole" del MIUR e OO.SS sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti;
10. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. N. 81/2008;
11. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in Istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall'autorità sanitaria al fine di sostenere il rischio da contagio da SARS Covid-19;

Art. 13 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

Art. 14 - Le figure sensibili


1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
ASPP; preposti; addetto al primo soccorso; addetto al primo intervento antincendio; addetti interruzione gas, acqua, energia elettrica, chiamate all'esterno; responsabili emergenze; referente Covid.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 16 – Referente Covid

In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19" e, in particolare, il documento contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai da SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 che ravvisando l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da



SARS-CoV-2 viene disposta la nomina del Referente Covid-19 di Istituto per l'anno scolastico 2020/21.

Art. 17 - Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio. Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 18 - Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Dirigente Scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il DVR di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla Sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 19 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il DVR e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.


Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 20 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:



Che

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

TITOLO IV

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 21 - Risorse.

- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR,
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
 - attività complementari di educazione fisica
 - risorse aree a rischio
 - valorizzazione docenti (ex. art. 1 comma 126 della legge 107/15) confluiti, per disposizione della L. 160/2019, nel FIS
 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
 - eventuali residui del MOF non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
- Il totale delle risorse finanziarie MOF, lordo dipendente, per l'a.s. 2022/23 è così determinato:

	Economia a.p.	Assegnazione a.s. 2022/2023	TOTALE
F.I.S.	€ 4.647,32	€ 63.915,12	€ 68.562,44
Funzioni Strumentali	€ 1.932,87	€ 4.695,17	€ 6.628,04
Incarichi specifici ATA	€ 1.100	€ 3.520,50	€ 4.620,50
Ore eccedenti la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.932,87	€ 3.527,51	€ 5.460,38
Ore eccedenti per attività complementari di Ed. Fisica.	€ 3.328,37	€ 3.328,47	€ 6.656,84
Aree a rischio		€ 562,48	€ 562,48
Valorizzazione del personale scolastico	€ 4.246,42	€ 13.233,25	€ 17.479,67
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 5.743,17	€ 11.486,37	€ 17.229,54
TOTALI	€ 22.931,02	€ 104.268,87	€ 127.199,89



3. La quota delle economie dell'anno precedente prevista per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti è stata ripartita al 50% tra la stessa area e l'area delle funzioni strumentali al fine di incentivare la quota spettante per tali incarichi.
4. La quota delle economie dell'anno precedente prevista per le ore eccedenti per le attività complementari di Ed. Fisica è stata ripartita al 50% tra la stessa area e l'area degli incarichi specifici del personale ATA (33%) e del F.I.S. (67%).
5. E' prevista, in caso di eventuali altre integrazioni, la riapertura del tavolo contrattuale.
6. Tenuto conto, inoltre, che il contratto d'Istituto deve avere valore annuale e deve riguardare le risorse nella loro totalità, si specifica che si procederà alla liquidazione delle attività al personale, non appena saranno disponibili sui piani gestionali NOIPA-MEF le somme relative alle economie a.p. e alle assegnazioni per l'a.s. 2022/23.

Art. 22 - Attività finalizzate compensi accessori relativi a progetti nazionali ed europei al personale docente e ATA

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. I criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente per la partecipazione a progetti nazionali e comunitari, compatibilmente con la specifica normativa nazionale ed europea, sono come riportati nella informativa preventiva. Il compenso sarà corrisposto sulla base delle ore effettive di impegno e che saranno dichiarate nella relativa lettera di incarico, come previsto dalla normativa. Se vi è disponibilità di più persone, compatibilmente ai criteri sopra indicati e allo specifico profilo di appartenenza, si eviterà il cumulo degli incarichi cercando di utilizzare il maggior numero possibile di unità personale che si renderanno disponibili. Restano esclusi gli incarichi di docente esperto (in tal caso il docente individuato, anche se in servizio nell'istituzione scolastica è equiparato ad un esperto esterno, secondo quanto prevede il Regolamento d'Istituto che ha recepito l'innovazione normativa costituita dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009).
3. Per quanto riguarda ulteriori progetti che perverranno in itinere e che non saranno riferibili alla specifica normativa europea, il personale sarà retribuito nel rispetto delle tabelle contrattuali, sulla scorta dell'espressa disponibilità degli interessati.
4. Per tutti gli incarichi saranno sottoscritte nomine individuali, con ore e compensi, che terranno conto della formale disponibilità dei diretti interessati.
5. Tenendo conto anche delle specifiche competenze, sarà assicurato un equo impiego di tutto il personale ATA disponibile per tali compiti. Si precisa che l'impiego del personale potrà subire modifiche in itinere a causa di mobilità o rinunce sopravvenute.
6. Relativamente ai progetti nell'ambito del PON – FSE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento”, l'Istituto è autorizzato e finanziato per la realizzazione delle seguenti attività:

Codice Progetto	Titolo	Finanziamento autorizzato
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-331	Un ponte verso il domani	€ 54.965,10
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-280	AttivaMente	€ 14.933,70

I relativi compensi per le figure previste (tutor, esperti, personale di supporto, Dirigente, DSGA, personale ATA) saranno attribuito secondo quanto indicato nei bandi specifici dei sopraelencati progetti.

Nello specifico:

Figure previste	Nr. ore massime	Importo complessivo
Docenti esperti	330	€ 23.100,00
Docenti tutor	330	€ 9.900
Direzione e coordinamento	90	€ 2.985,75
Coordinamento D.S.G.A.	80	€ 1.964,00
Referente per la valutazione	50	€ 1.175,00
Assistenti Amministrativi	200	€ 3.848,00
Assistenti Tecnici	150	€ 2.886,00
Collaboratori Scolastici	330	€ 5.474,70

Figure previste	Nr. ore massime	Importo complessivo
Docenti esperti	90	€ 6.300,00
Docenti tutor	90	€ 2.700,00
Direzione e coordinamento	24	€ 796,20
Coordinamento D.S.G.A.	18	€ 441,90
Referente per la valutazione	15	€ 348,30
Assistenti Amministrativi/tecnici	75	€ 1.443,00
Collaboratori Scolastici	90	€ 1.493,10

I compensi sopra indicati potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della eventuale decurtazione di euro 3,47, dall'area gestionale per ogni ora di assenza degli allievi.

Art. 23 - Finalizzazione delle risorse del FIS.

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscono l'impegno individuale e i risultati conseguiti, al fine di garantire la funzionalità ordinaria della scuola e l'organizzazione efficiente dei servizi tesi a far conseguire a ciascun alunno il proprio successo formativo.

Art. 24 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica.

1. Fermo restando le competenze del Dirigente Scolastico circa la gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 5 comma 2 del d.gs 165/01 modificato dal d.gs 150/2009 e dalla Legge 135/2012 e gli autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane di cui all'art. 25 comma 2 del d.gs 165/01, e tenuto conto dei criteri definiti nell'Informativa Preventiva corrente, le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 17, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che

derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF e dal Piano di Miglioramento (PdM), nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine per perseguire le finalità dell'Istituzione Scolastica, dopo aver attuato lo scorporo delle indennità prevista per il DSGA e per il suo sostituto, sono assegnati il 70% al personale docente e il 30% al personale ATA.

2. Non è istituito un fondo di riserva, eventuali economie potranno essere utilizzate per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.

Art. 25 - Stanziamenti.

1. Dal FIS totale generale, lordo dipendente, di € 68.562,44 devono essere, prioritariamente, scorporate le seguenti somme destinate a retribuire:

- € 3.960,00 (lordo dip.) quale quota variabile e € 650,00 quale quota fissa per indennità di direzione al DSGA;
- € 771,33 (lordo dip.) quale quota per indennità di direzione al sostituto del DSGA;

2. La quota rimanente del fondo, pari a € 63.181,11 (lordo dip.), è suddivisa in termini percentuali tra il personale docente e il personale ATA, assegnata sulla base di un criterio percentuale che attribuisce il 70 % ai docenti e il 30 % al personale ATA. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel FIS, sono utilizzate in favore di tutto il personale scolastico, si stabilisce che per le stesse, pari a € 17.479,67 (lordo dip.) si mantenga la stessa proporzione, ossia il 70 % ai docenti e il 30 % al personale ATA. Pertanto, la ripartizione effettuata è la seguente:

	Docenti (70%)	ATA (30%)	Totale
FIS	€ 44.226,78	€ 18.954,33	€ 63.181,11
Risorse ex art. 1, comma 126, L. 107/2015	€ 12.235,77	€ 5.243,90	€ 17.479,67
Totale	€ 56.462,55	€ 24.198,23	€ 80.660,78

3. Per le attività riferite al personale ATA, si specifica che la quota destinata viene così ripartita:

- 40% agli Assistenti Amministrativi per il carico eccessivo di lavoro, la variazione continua di norme e circolari, gli adempimenti ad horas, monitoraggi continui dei processi messi in atto, rendicontazioni ripetute, trasferimento di lavoro dagli uffici centrali, superamento continuo delle ore settimanali di servizio;
- 30% ai Collaboratori Scolastici per il carico di lavoro di pulizia concentrato dopo le ore di vigilanza e collaborazione con conseguente lavoro straordinario;
- 30% agli Assistenti Tecnici per il supporto all'attività didattica.

4. Le prestazioni lavorative che danno accesso ai fondi stanziati sono:

Assistenti Amministrativi	Valutazione e convalida domande graduatorie personale docente e ATA Lavorazione domande di pensionamento Carico di lavoro per sostituzione dei colleghi assenti per malattia o congedi
---------------------------	--

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.]

	Carico di lavoro per eventi straordinari e periodici Gestione gare per forniture e servizi
Collaboratori Scolastici	Prestazioni diverse dalle proprie mansioni Piccola manutenzione Pulizia gravosa, sturatura fogna Allarme plessi, cura del verde per coloro che non sono beneficiari dell'art. 7 Carico di lavoro per eventi straordinari
Assistenti Tecnici	Carico di lavoro per sostituzione dei colleghi assenti per malattia o congedi Carico di lavoro superiore alle 24 ore di attività didattica settimanale Gestione dei rifiuti Supporto tecnico agli uffici

5. Relativamente al comma 5 si precisa quanto segue:

- a) Il carico di lavoro per sostituzione dei colleghi assenti per malattia o congedi è stabilita in un'ora al giorno effettivamente svolta. Il personale potrà lavorare anche in cooperazione e dividersi l'ora. Per i collaboratori scolastici tali ore saranno attribuite a rotazione, con ordine di servizio che riporti l'assegnazione al piano al fine di garantire anche la vigilanza. Per il riconoscimento delle ore si terrà conto delle esigenze del personale e loro sostituzione come da timbratura.
- b) La manutenzione ordinaria, la pulizia e la cura del verde all'interno degli edifici è stabilita in base al numero di ore effettivamente svolte in orario aggiuntivo o un'ora di intensificazione se le attività sono svolte contemporaneamente ed è preceduta da ordine di servizio.
- c) La riparazione e la manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed elettrici è preceduta da ordine di servizio e prevede ore aggiuntive o un'ora di intensificazione in caso di più interventi possibili nella stessa giornata.
- d) Lo sturamento dell'impianto idrico e fognario del plesso "Lentini" si svolge solitamente durante le ore di servizio e vi provvede il personale disponibile e incaricato. Si assegnano n. 50 ore complessive ai 2 due addetti.
- e) La risistemazione dell'archivio scolastico è preceduto da ordine di servizio e prevede un'ora di intensificazione.
- f) La reperibilità per l'allarme è inteso come intervento fuori orario di servizio, in giorni festivi e in orario notturno. Sono riconosciute n. 2 ore fino a un massimo di 20 ore a ciascuno dei 2 addetti.
- g) Per i tecnici dei laboratori di chimica, considerato che storicamente i laboratori sono funzionanti anche oltre le 24 ore settimanali destinate alle attività didattiche, si stabilisce di assegnare n. 30 ore annuali a ciascuna delle due unità. A ciascuna delle stesse due unità sono assegnate ulteriori n. 18 ore annuali per la gestione dei rifiuti speciali, previo ordine di servizio.
- h) Agli assistenti tecnici delle altre aree i cui laboratori sono funzionanti oltre le 24 ore settimanali destinate alle attività didattiche sono assegnate n. 15 ore annuali procapite, se effettivamente svolte.

Art. 26 - Criteri generali per la determinazione dei compensi per i tutor PCTO.

La quota assegnata viene distribuita nel seguente modo: 80% ai tutor; 10% al personale ATA; 10% per le spese varie e di gestione.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi.

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione dell'attività di Funzione strumentale per il personale docente.

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, nell'ambito del PTOF, sono state individuate le seguenti aree di intervento delle funzioni strumentali su cui saranno nominati n. 7 docenti:

Area 1: Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti

Area 4: Rapporti con il territorio per la realizzazione di attività formative

Area 5: Autovalutazione d'Istituto

Area 6: Referente sito web.

Le funzioni strumentali, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 21, saranno retribuite in maniera equa con una quota pari a € 946,86 (loro dip.) cadauno.

Art. 29 - Quantificazione relativa alle ore eccedenti.

Il budget relativo alle ore eccedenti per l'a.s. 2022/23 è di € 3.527,51 (loro dip.) più le relative economie dell'anno precedente, somma con la quale saranno liquidati i compensi spettanti per sostituzione di docenti assenti quando le condizioni organizzative non consentono la nomina di un supplente. Per la sostituzione, vengono utilizzati nell'ordine:

1. gli insegnanti a disposizione non impegnati in altra sostituzione;
2. gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità, in forma scritta, a sostituire il richiedente.

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato dovranno procedere all'assegnazione delle ore eccedenti secondo i seguenti criteri:

1. Docenti della stessa classe;
2. Docenti della stessa disciplina;
3. Docenti di analoga disciplina;
4. Rotazione fra tutti gli altri docenti.


Art. 30 - Quantificazione relativa alle attività complementari di educazione fisica.

Il budget relativo alle attività complementari di educazione fisica è di € 3.328,47, più le relative economie dell'anno precedente.

I docenti abilitati in educazione fisica, con priorità tra coloro in organico di diritto, possono rendersi disponibili, previa delibera collegiale, a effettuare ore eccedenti, in orario extracurriculare, nei progetti relativi alle attività complementari di educazione fisica.

Art. 31- Quantificazione relativa alle attività per le aree a rischio.

Il budget relativo alle attività per l'area a rischio è di € 562,48. Tale quota sarà utilizzata in riferimento a proposte progettuali presentate dai docenti.



Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.

1. Le attività straordinarie prestate oltre l'orario di lavoro sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi stessi.
2. Per i collaboratori scolastici la sostituzione del collega assente avverrà con la suddivisione del carico di lavoro a uno o più colleghi presenti. Tale sostituzione, si configura come INTENSIFICAZIONE delle prestazioni lavorative. Si conviene di retribuire tale intensificazione con un compenso forfettario equivalente ad 1 ora, per ciascun giorno, per il personale chiamato alla sostituzione purché il lavoro sia debitamente documentati.
3. Per gli assistenti amministrativi la sostituzione del personale assente avverrà con la suddivisione dell'area di intervento tra i colleghi presenti, a rotazione. Tale sostituzione, si configura come INTENSIFICAZIONE delle prestazioni lavorative. Si conviene di retribuire tale intensificazione con un compenso forfettario equivalente a 1 ora per ciascuno giorno.
4. Per gli assistenti tecnici la sostituzione del personale assente avverrà con la suddivisione dell'area di intervento tra i colleghi presenti, a rotazione. Tale sostituzione, si configura come INTENSIFICAZIONE delle prestazioni lavorative. Si conviene di retribuire tale intensificazione con un compenso forfettario equivalente a 1 ora per ciascuno giorno.
5. Le sostituzioni per assenze durante la sospensione dell'attività didattica non faranno maturare alcun compenso aggiuntivo.
6. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33 - Incarichi specifici all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL vigente.


1. Su proposta del DSGA e a seguito delle disponibilità espressa dal personale ATA, il Dirigente conferisce gli incarichi specifici al personale stesso sulla base di una graduatoria, a tal fine espletata, che risponde ai seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
2. Con le risorse disponibili pari a € 3.520,50 più le economie si liquideranno gli incarichi aggiuntivi al personale ATA come di seguito indicato: 40% a n. 5 Assistenti Amministrativi; 18% a n. 3 Assistenti Tecnici; 42 % a n. 7 Collaboratori Scolastici.
L'importo sarà corrisposto in modo proporzionale ai giorni di presenza.

TITOLO V

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)

Art. 34 - Criteri di applicazione

Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all'art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:



Contratto Integrativo d'Istituto "Lentini-Einstein" - pag. 16

- l'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale ESCLUSIVAMENTE via cellulare e posta elettronica.
- l'istituzione scolastica può utilizzare gli strumenti informatici, al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi, tra l'orario di apertura e l'orario di chiusura della scuola escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne.
- l'uso della posta elettronica nei giorni festivi e nelle ore notturne è consentito solo per trasmissione di informazioni che non hanno carattere di urgenza e che non sono relativi a impegni lavorativi.

TITOLO VI

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 35 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
 - adempimenti relativi alle convocazioni, alle graduatorie e ai contratti di lavoro
 - acquisti
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO VII

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Art. 36 - Criteri di applicazione

L'aggiornamento e la formazione in servizio sono elementi fondamentali di costruzione e sviluppo della professionalità del personale della scuola. I docenti possono usufruire di 5 giorni all'anno di permesso per la partecipazione, in servizio, ad attività formative organizzate dall'amministrazione, da istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati. Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio o, nel caso venga effettuata oltre l'orario di servizio, dà diritto al recupero. Nel caso di percorsi formativi organizzati dall'amministrazione il riconoscimento del diritto è automatico, nel caso siano organizzati da enti accreditati è necessaria l'autorizzazione del Dirigente per prendervi parte. Codesta Istituzione favorirà, comunque, la partecipazione e la promozione di tutte le forme di aggiornamento/formazione e autoaggiornamento. Tenuto conto di quanto evidenziato nel RAV, nel relativo Piano di Miglioramento e nel PTOF, i criteri per la partecipazione alle attività di formazione sono i seguenti:

- per il personale docente percorsi inerenti alle nuove e innovative metodologie di insegnamento, ai nuovi e innovativi epistemi disciplinari;
- per il personale ATA percorsi inerenti alla gestione documentale, alla privacy, all'assistenza di base igienico personale e supporto agli alunni con disabilità.

Solo nel caso di numerose richieste per lo stesso giorno/fascia oraria che provocherebbero assenze contemporanee non gestibili e il conseguente disservizio, si opererà secondo il criterio della rotazione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Chiusura prefestiva

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.








Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dalla maggioranza del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Provinciale e alla RSU.

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:

- giorni di ferie o festività soppresse;
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.

Per l'anno scolastico 2022/2023 il Consiglio di Istituto ha deliberato le seguenti giornate di chiusura della scuola che saranno recuperate con rientri pomeridiani:

- 31 ottobre 2022
- 24 aprile 2023
- 15, 22 e 29 luglio 2023
- 5, 12, 14 e 19 agosto 2023

Art. 38 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL per ogni anno scolastico, devono essere goduti per almeno quindici giorni consecutivi nel periodo 1 giugno - 31 agosto, con possibilità di usufruire del residuo, anche in modo frazionato in più periodi. Qualora ciò non sia possibile per esigenze di servizio, le ferie residue potranno eccezionalmente essere fruite non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, purché sia garantita la funzionalità dei reparti. Il dipendente è tenuto a presentare almeno 20 giorni prima la richiesta di ferie per periodi superiori a cinque giorni e l'amministrazione a rispondere entro dieci giorni. L'eventuale rifiuto del Dirigente scolastico deve risultare da provvedimento motivato entro i termini stabiliti. La mancata risposta negativa entro il termine indicato equivale all'approvazione della richiesta. La richiesta per brevi periodi di ferie dovrà essere comunicata, di norma, almeno tre giorni prima. Le stesse modalità si applicano anche per la fruizione dei giorni maturati per maggior carichi di lavoro previsti dalla presente contrattazione decentrata a livello di istituto.

Dal 1 luglio fino alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza minima:

N. 2 assistenti amministrativi

N. 2 collaboratori scolastici

Se le richieste individuali non si conciliano con le specifiche esigenze di servizio, fatto salvo il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio/31 agosto, si fa ricorso ai seguenti criteri per l'attribuzione dei giorni di ferie (si segnalano alcuni esempi, anche alternativi fra loro):

- rotazione tra gli aspiranti
- costituzione di una graduatoria in base ai titoli (es. graduatoria interna)
- sorteggio.


Nell'assegnazione delle ferie si tiene conto prioritariamente delle esigenze tutelate da leggi e contratti che, compatibilmente con le esigenze di servizio, vanno favorite:

- cura di figlio/a fino all'età di 3 anni (DLGS 151/01)
- situazione di handicap (art. 21 e 33, comma 6 Legge 104/92)
- assistenza di figli, genitori e affini in situazione di handicap (art. 33 Legge 104/92)
- personale che usufruisce dei permessi per il diritto allo studio (art. 10 Legge 300/70).

La variazione del piano ferie può avvenire solo in presenza di inderogabili necessità sopravvenute, nel rispetto dei turni già assegnati al restante personale e fatte salve le esigenze di servizio.

Art. 39 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Fermo restando che l'attività lavorativa del personale ATA è funzionale all'attività educativo-didattica dell'Istituto, per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata e la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.



L'orario flessibile giornaliero consiste nel posticipare l'entrata fino a un'ora dopo dall'inizio dell'attività didattica e anticipare l'uscita fino a 30 minuti prima dalla conclusione delle attività didattiche.

Art. 40 - Clausola di salvaguardia finanziaria.

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, si fa riferimento ai successivi commi 2 e 3;
2. In caso di esaurimento delle risorse, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 41 - Determinazione di residui

Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 42 - Liquidazione dei compensi

I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 43 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 44 - Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in forma aggregata tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente e Ata).

Art. 45 - Disposizioni finali



Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.

Il presente contratto prevede, come parte integrante, i seguenti allegati:

- Allegato A – prospetto distribuzione fondo personale docente
- Allegato B – prospetto distribuzione incarichi specifici ATA

Letto, firmato e sottoscritto.

Mottola, 23 gennaio 2023



Parte Pubblica
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonia LENTINO)

Antonina Lentino

Parte Sindacale

RSU

Rossella Sili
Anne Simoncini

OO.SS.

FLCCGIL [Signature]
SMAZ [Signature]
CISL SCUOLA [Signature]

TERMINALI ASSOCIATIVI

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]